

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2014****concernente la non approvazione di taluni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/227/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione ⁽²⁾ fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.
- (4) Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per uno o più sostanze e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo o si sono ritirate.
- (5) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, non è pertanto opportuno approvare le sostanze e i tipi di prodotto in questione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze di cui all'allegato della presente decisione non sono approvate per i tipi di prodotto ivi indicati.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 325 dell'11.12.2007, pag. 3).⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Sostanze e tipi di prodotto non approvati

Denominazione	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame	—	312600-89-8	7	AT
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame	—	312600-89-8	9	AT
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame	—	312600-89-8	10	AT
Acido nonanoico	203-931-2	112-05-0	10	AT
Glutarale	203-856-5	111-30-8	1	FI
Glutarale	203-856-5	111-30-8	13	FI
Ossido di diargento	243-957-1	20667-12-3	11	SE
4,4-dimetilossazolidina	257-048-2	51200-87-4	6	UK
4,4-dimetilossazolidina	257-048-2	51200-87-4	12	UK
4,4-dimetilossazolidina	257-048-2	51200-87-4	13	UK
2-butanone, perossido	215-661-2	1338-23-4	3	HU
2-butanone, perossido	215-661-2	1338-23-4	6	HU
Acroleina polimero con formaldeide	Polimero	26781-23-7	3	HU
Cloruro d'argento	232-033-3	7783-90-6	3	SE
Cloruro d'argento	232-033-3	7783-90-6	4	SE
Cloruro d'argento	232-033-3	7783-90-6	5	SE
Cloruro d'argento	232-033-3	7783-90-6	13	SE
Pino, estratto	304-455-9	94266-48-5	10	LV
Triclosano	222-182-2	3380-34-5	2	DK
Triclosano	222-182-2	3380-34-5	7	DK
Triclosano	222-182-2	3380-34-5	9	DK
2-fenossietanolo	204-589-7	122-99-6	3	UK